



Grosseto, 16/04/2008

IMPORTANTE

Alle Spett.li Aziende Associate

Oggetto : **Convenzione per servizio "ASSOANATOCISMO"**

Si comunica che l'Associazione Industriali Grosseto, attraverso la sua società Giano Servizi S.r.l., ha sottoscritto un accordo di collaborazione per l'erogazione di servizi di consulenza ed assistenza relativi al tema dell'**ANATOCISMO**.

La convenzione è stata sottoscritta con professionista specializzato in materia Dott. Commercialista Fabio Tocci.

Con questo accordo si intende rendere disponibile, per le aziende aderenti, uno specifico servizio di consulenza e gestione delle problematiche legate all'anatocismo, offrendo i relativi strumenti operativi e gestionali a costi

Fin da ora potete contattare, quindi, il Dott. Stefano Falsetti della Giano Servizi S.r.l. per approfondimenti in merito. Si ricorda che questa azione arricchisce l'offerta di servizi convenzionati in materia di disponibilità di servizi per le aziende associate completandola ed arricchendola.

Il Responsabile della Giano Servizi S.r.l.
Stefano Falsetti

P.S. segue descrizione del servizio e relativo listino.

In evidenza:

si raccomanda di conservare sempre gli estratti conto e di non disfarsi neanche di quelli relativi a più di 5 anni fa ed oltre. L'effetto dell'anatocismo è tanto più consistente quanto più indietro nel tempo è possibile elaborare gli estratti dei conti correnti!!!!!!!!!!!!



COSA E' L'ANATOCISMO

Per anatocismo, s'intende la prassi bancaria in forza della quale gli interessi maturati sul saldo debitore, generalmente a cadenza trimestrale, vengono "capitalizzati", ossia riportati a capitale. Gli interessi "capitalizzati" nel trimestre precedente producono, allo scadere del trimestre successivo, a loro volta interessi che vanno a capitalizzarsi sul saldo finale, e così via, in una spirale senza fine. In poche parole, l'anatocismo può essere definito come l'applicazione degli interessi sugli interessi, ma sempre a favore della banca. Tale prassi è stata dichiarata illegittima dalla Corte di Cassazione. Le clausole contenute nei contratti bancari alludenti a tale "prassi" (c. d. clausole anatocistiche) sono infatti nulle ed improduttive di ogni effetto per violazione del disposto di cui agli artt. 1283 c.c., 2697 c.c. e 1418 c.c..

QUALI SONO I TERMINI PER LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA RIPETIZIONE DELL'INDEBITO

Se il conto corrente oggetto di analisi è ancora acceso, il termine a partire dal quale inizia il diritto alla ripetizione dell'indebitto, coincide con la data di apertura del conto corrente, quindi si procede a scorporare la componente d'interessi capitalizzata trimestralmente, a partire dalla prima operazione effettuata nel conto, fino alla data odierna.

Se invece, il conto corrente oggetto di analisi è stato chiuso, occorre verificare la data di chiusura:

○ *nel caso in cui non siano ancora trascorsi dieci anni dalla data di chiusura del conto corrente, vale quanto detto nel caso di conto corrente ancora acceso;*

○ *nel caso in cui, invece, la chiusura del conto sia stata effettuata da dieci anni o oltre, il diritto alla ripetizione dell'indebitto si è prescritto, dunque nulla potrà essere richiesto alla Banca a titolo di rimborso per gli interessi anatocistici.*

IL SERVIZIO "ASSOANATOCISMO"

Alla luce di quanto esplicitamente sopraindicato, si ritiene di indubbio interesse (per soggetti che presentano situazioni di esposizioni bancarie che si protraggono da vari anni e per importi consistenti) poter valutare l'ipotesi di recupero degli interessi anatocistici.

Infatti se supponiamo che nel decennio 1990 - 2000 una azienda ha utilizzato uno scoperto medio sul conto corrente di 15.000 con tasso a debito medio pari al 10% annuo avremo che:

○ *con la capitalizzazione trimestrale gli interessi nel decennio ammontano a circa 29.500,00*

○ *senza capitalizzazione essi ammonterebbero a 16.300,00.*

per cui è legittimo richiedere un rimborso pari a ben 13.200,00.



Si aggiunga la clausola cosiddetta “uso piazza” inserita nei contratti di apertura di conto corrente (e sulla base della quale gli Istituti di credito variavano le condizioni pattuite nel conto corrente) è stata dichiarata illegittima. Ciò comporterebbe il diritto per il correntista di corrispondere alla Banca solamente gli interessi legali.

Pertanto abbiamo predisposto un Servizio di assistenza e consulenza denominato “ASSOANATOCISMO” per ottenere il rimborso di tutte le somme indebitamente percepite dalla banca a titolo di anatocismo, spese, massimo scoperto e commissioni, le cui fasi sono sinteticamente elencate di seguito.

LE FASI DEL SERVIZIO “ASSOANATOCISMO”

FASE 1

CALCOLO PRESUNTIVO INTERESSI DA CHIEDERE A RIMBORSO

In considerazione delle significative spese relative agli onorari del legale, alla perizia e al costo del contributo unificato, è opportuno che, prima di decidere se procedere o meno ad un recupero giudiziale delle somme, si operi una preventiva analisi relativa al rapporto costi/benefici di un possibile ricorso.

La documentazione necessaria per il calcolo presuntivo consiste in:

1. tutti gli estratti conto trimestrali, comprensivi di scalare e riepilogo competenze, dall’apertura del conto fino ad oggi, o fino alla chiusura (se il conto è stato chiuso) e, ove possibile, contratto di apertura del conto e successive risottoscrizioni;

2. tutti gli estratti conto dei conti “tecnici” (se esistenti) collegati al conto ordinario e, ove possibile, dei relativi contratti di apertura e successive risottoscrizioni;

Se mancano alcuni estratti conto l’elaborazione sarà ugualmente possibile ma il risultato sarà parziale.

Si può richiedere la documentazione alla banca tenendo presente che:

1) E’ possibile richiedere copia degli estratti conto (punto 4 dell’art. 119 del Testo Unico Bancario) ma a titolo oneroso. Occorre cioè indicare nella lettera di richiesta in che modo la banca potrà introitare le sue commissioni per il servizio richiesto (ad esempio, indicando il numero di conto da addebitare, o pagando allo sportello bancario prima di ritirare copia della documentazione). Attenzione. Le banche impongono anche 10 euro per foglio: occorre informarsi e valutare il costo complessivo della richiesta. Chiedere estratti conto per più anni comporta una spesa di cui essere consapevoli.

2) La banca deve produrre copia entro 90 giorni dal nostro ordine.

3) Per legge la banca è tenuta a conservare per 10 anni la documentazione inerente i conti correnti. Pertanto, se non abbiamo documentazione, la nostra richiesta non può che interessare gli ultimi 10 anni.

Una volta ottenuta tutta la documentazione necessaria e previo esame sulla completezza della stessa verranno elaborati quattro distinti calcoli:



1. il ricalcolo al saggio legale degli interessi maturati su conti correnti bancari con eliminazione della capitalizzazione trimestrale (il più conveniente per il cliente);
2. il ricalcolo al saggio legale degli interessi maturati su conti correnti bancari con eliminazione della capitalizzazione trimestrale e sostituzione con quella annuale;
3. il ricalcolo al saggio convenzionale (medio) degli interessi maturati su conti correnti bancari con eliminazione della capitalizzazione trimestrale;
4. il ricalcolo al saggio convenzionale (medio) degli interessi maturati su conti correnti bancari con eliminazione della capitalizzazione trimestrale e sostituzione con quella annuale (il meno conveniente per il cliente).

L'elaborazione dei quattro distinti conteggi si rende necessaria al fine di consentire la valutazione dell'opportunità o meno di iniziare la pratica di rimborso.

FASE 2 **INCONTRO DI VALUTAZIONE**

Una volta effettuato il conteggio presuntivo come indicato nella Fase 1, si provvederà ad un incontro per informare il Cliente circa il risultato ottenuto, al fine di determinare la convenienza a proseguire nell'azione di rimborso.

FASE 3 **ISTANZA DI RIMBORSO E (EVENTUALE) TRANSAZIONE**

In caso di valutazione positiva in sede di Fase 2, il successivo atto da compiere consiste nell'invio di una lettera raccomandata A/R ad ogni banca con l'esplicita richiesta di rimborso delle somme indebitamente incassate. Se sono stati aperti più conti con la stessa banca è opportuno inviare tante richieste di rimborso per quanti sono stati i conti coinvolti.

Fino ad oggi nessuna banca in Italia ha mai risarcito i clienti spontaneamente a seguito di una semplice lettera di messa in mora e ma è ragionevole attendersi che lo farà in futuro, visti gli esiti delle ultime pronunce giudiziarie. In caso di accettazione da parte dell'Istituto di provvedere alla chiusura del rimborso mediante transazione, verrà pertanto fornita la necessaria assistenza e consulenza professionale.

FASE 4 **RICORSO**

In caso di silenzio, diniego o mancato accordo con l'Istituto di credito a seguito della richiesta espletata nella Fase 2, si deve provvedere alla citazione in giudizio dell'istituto stesso mediante un legale, al fine di ottenere il riconoscimento del credito e la condanna della banca alla sua corresponsione. Al fine di aumentare le possibilità di accoglimento del ricorso è consigliabile allegare all'atto una consulenza tecnico contabile di



parte, relativa alla quantificazione delle somme richieste, in base ad una attenta e competente analisi di tutti gli estratti conto bancari.

COMPENSO

In merito alla determinazione dei costi da sostenere per il Cliente, occorre distinguere tra le seguenti prestazioni:

- *ELABORAZIONE DEL CALCOLO PRESUNTIVO (FASE 1 E FASE 2),*
- *Fino a n. 5 conti correnti ordinari 400,00 (oltre oneri di legge) per singolo conto corrente, a prescindere dalle annualità oggetto di analisi; 60,00 per ogni conto tecnico collegato*
- *Da n. 6 e più conti correnti 300,00 (oltre oneri di legge) per singolo conto corrente, a prescindere dalle annualità oggetto di analisi; 40,00 per ogni conto tecnico collegato*
- *PREDISPOSIZIONE ISTANZA DI RIMBORSO PER ISTITUTI BANCARI (FASE 3), compresi i tentativi stragiudiziali di recupero:*
 - *in caso di esito positivo il 20% di quanto recuperato dal cliente;*
 - *in caso di esito negativo 500,00 (oltre oneri di legge).*
- *ELABORAZIONE E REDAZIONE DELLE PERIZIE (FASE 3 E FASE 4) pari a . 600,00 (oltre oneri di legge) per ciascun conto corrente analizzato, indipendentemente dalla durata;*
- *ASSISTENZA E CONSULENZA PER RICORSO E CITAZIONE IN GIUDIZIO (FASE 4), Gli importi verranno definiti caso per caso;*

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La fatturazione del compenso pattuito avverrà secondo le seguenti condizioni:

- *a conclusione delle fasi 1 e 2 quanto dovuto secondo il numero dei conti correnti elaborati*
- *a conclusione delle fasi 3 e 4 quanto dovuto secondo il numero dei conti correnti elaborati*
- *a conclusione della fase 4 quanto definito caso per caso*

Il pagamento dovrà essere effettuato 30 giorni data fattura a mezzo Bonifico Bancario sul nostro c/c 115380 presso Banca Toscana Ag.1 Grosseto Abi 03400 Cab 14301 IBAN IT98Q0340014301000000115380, intestato a Giano Servizi S.r.l.

CONFERIMENTO DI INCARICO

Gli interessati possono contattare Giano Servizi S.r.l., nella persona del Dt. Stefano Falsetti, che provvederà all'invio di specifico Coupon d'ordine, con il quale il Cliente conferisce al Fornitore, che accetta, l'incarico di svolgere funzioni di consulenza in merito alla realizzazione del servizio "ASSOANATOCISMO", così come definita esplicitamente nelle Fasi del Servizio.



SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

L'incarico sarà svolto in piena autonomia tecnica ed organizzativa. Il Cliente si impegnerà ad assicurare al la piena disponibilità delle proprie risorse per il buon esito del Servizio. Le attività previste per lo svolgimento dell'incarico saranno effettuate presso la sede del Consulente e presso la sede del Cliente, a seconda delle specifiche esigenze operative valutate dal Fornitore. Nei casi ritenuti necessari, verranno effettuati sopralluoghi anche presso eventuali sedi periferiche del Cliente.

**AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL D.LGS.
196/03**

In esecuzione del D.Lgs.196/03, recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il Cliente fornisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, direttamente o anche attraverso terzi, sia per l'integrale esecuzione del presente contratto che per ottemperare ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

RISERVATEZZA E VINCOLO DI SEGRETEZZA

Tutte le informazioni ed i fatti di cui il Fornitore venga a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico, dovranno rimanere segreti e non potranno essere divulgati.